

Riforma **reati tributari**: Decreto Fiscale n. 124/2019. **Evasione fiscale. Inasprimento delle pene e maxi sanzioni per le imprese.**

Attraverso il “cd. Decreto Fiscale” (Decreto Legge n. 124/2019) (avente ad oggetto Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili) collegato alla Legge di Bilancio 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 26/10/2019, il Legislatore ha inteso porre importanti **misure volte al contrasto del fenomeno dell’evasione fiscale.**

L’**art. 39** della novella legislativa apporta importanti **novità in materia di reati tributari**, primo tra tutti l’introduzione dei “reati tributari” all’interno dell’elenco dei reati presupposto previsti dal D.Lgs. n. 231/2001.

Il comma 2 del citato articolo ha inserito infatti all’interno del D.Lgs. 231/2001 l’**art. 25-*quiquiesdecies*** (Reati tributari) in virtù del quale “*In relazione alla commissione del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall’articolo 2 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote*”.

Fermo restando che si tratta di una forma di responsabilità che ricorre **quando il reato è commesso nell’interesse o a vantaggio della società** da parte dei vertici della società stessa oppure a seguito dell’omissione dei controlli dei vertici nei confronti dei subordinati, se si considera che l’importo di una quota è compreso tra un valore minimo di € 258,00 ed un massimo di € 1.549,00 e che tale valore è determinato in base alle condizioni economiche e patrimoniali della persona giuridica, **le imprese rischiano sanzioni fino a € 774.550,00** (quota massima moltiplicata per cinquecento).

Alla luce delle novità legislative, si rende ancora più **necessaria l’adozione di un modello organizzativo 231 di prevenzione dei rischi**, al fine di salvaguardare le società e gli enti da eventuali reati, tra cui i nuovi reati tributari, commessi dai propri dipendenti.

Pertanto, **nell'attesa che venga convertito l'anzidetto decreto legge** (sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale), **le imprese che già hanno adottato il proprio modello organizzativo ex d.lgs. 231/2001 dovrebbero** sfruttare questo tempo per **aggiornarlo** mentre **quelle che ne sono sprovviste dovrebbe tutelarsi adottando al più presto il proprio modello organizzativo per evitare tutta una serie di pesanti sanzioni**, nell'ipotesi in cui si dovesse incorrere in un illecito previsto dal d.lgs. 231/2001 come novellato.

Le novità introdotte dal cd. Decreto Fiscale non si esauriscono qui.

Le **modifiche** introdotte in materia tributaria dall'art. 39 Decreto Fiscale n. 124/2019 riguardano **l'aumento drastico delle pene**, soprattutto per il reato di false fatturazioni punito adesso con la reclusione **da un minimo di quattro anni a un massimo di otto anni**, la **diminuzione della soglia di punibilità** per i reati di **dichiarazione infedele** (il valore dell'imposta evasa passa da € 150.000,00 a € 100.000,00), di **omesso versamento delle ritenute dovute o certificate** (il limite delle somme dovute e non versate che fa scattare la sanzione scende da € 150.000,00 ad € 100.000,00) e **omesso versamento dell'Iva** (il limite minimo della somma dovuta e non versata passa da € 250.000,00 ad € 150.000,00 per ciascun periodo di imposta).

Nel dettaglio vengono qui riassunte le modifiche apportate in materia tributaria dalla nuova normativa.

Si parte con l'**utilizzo di "fatture false"** (art. 2 d.lgs. 74/2000): la novità **ha innalzato il minimo ed il massimo della pena**, portandoli rispettivamente **da un anno e sei mesi di reclusione a quattro anni e da sei anni ad otto anni di reclusione**.

È stato aggiunto il comma 2 *bis* che conserva i precedenti limiti edittali là dove l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila.

Anche per la **“dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici”** (art. 3 d.lgs. 74/2000) l'intervento del legislatore si è concentrato sul limite minimo (un anno e sei mesi) e massimo (sei anni) della reclusione che viene innalzato. La novità legislativa porta infatti la **pena minima a tre anni e quella massima a otto anni di reclusione.**

Per quanto riguarda le sanzioni previste in caso di **“dichiarazione infedele”** (art. 4, d.lgs. n. 74/2000) il Decreto Fiscale in esame introduce **quattro novità.**

Al comma 1, **viene aumentata la pena edittale** della reclusione che da uno a tre anni diventa **da 2 anni a 5 anni di reclusione.**

Alla lettera a) comma 1, **si abbassa la soglia di rilevanza penale, infatti, il valore dell'imposta evasa**, ora prevista in € 150.000,00, con il Decreto Fiscale **viene diminuita in € 100.000,00.**

Alla lettera b) comma 1, **diminuisce in € 2.000.000 l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione**, ora previsto in € 3.000.000.

Viene inoltre abrogato il comma 1 ter dell'art. 4, d.lgs. n. 74/2000.

Per quanto riguarda le modifiche apportate al reato di **“omessa dichiarazione”** (art. 5, d.lgs. n. 74/2000), anche in questo caso **si alzano i limiti di pena detentiva.**

Sia per l'**omessa presentazione della dichiarazione** (art. 5, co. 1), sia per l'**omessa dichiarazione del sostituto di imposta** (art. 5, co. 1 bis) si passa dall'attuale pena prevista nel minimo da un anno e sei mesi al massimo di quattro di reclusione, **all'aumento da due a sei anni di reclusione.**

Il D.L. n. 124/2019 ha inasprito pesantemente le pene per l'**emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.**

Al comma 1 dell'art. 8, d.lgs. n. 74/2000 **si passa dall'attuale pena da un anno e sei mesi a sei anni di reclusione all'aumento da quattro ad otto anni di reclusione.**

Viene aggiunto il comma 2 che prevede che se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la pena della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Il Decreto Fiscale 124/2019 apporta modifiche anche all'art. 10 del d.lgs. n. 74/2000, **aumentando il limite minimo e massimo della pena prevista per il reato di occultamento o distruzione di documenti contabili**, rispettivamente **aumentando** da un anno e sei mesi **a tre anni il limite minimo** e da sei a sette anni **il limite massimo di pena**.

Da segnalare che per i reati di **omesso versamento di ritenute dovute o certificate o di IVA**, il Decreto Fiscale interviene sui limiti delle somme non versate dal contribuente.

Si abbassano le soglie di rilevanza penale che diventano, all'art. 10 bis, d.lgs. n. 74/2000, **€ 100.000,00** (e non più € 150.000,00 come previsto fino ad ora) per l'**omesso versamento di ritenute dovute o certificate** ed **€ 150.000,00** (e non più 250.000 euro, come previsto fino a questo momento) per **omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto**.

La novella legislativa non si limita ad inasprire le pene ed abbassare le soglie di punibilità per i reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, nel modo e nella misura in cui abbiamo visto, ma **ha esteso la confisca cd. allargata o per sproporzione a tali reati**, introducendo **casi particolari** e prevedendoli all'art. 12 ter del d.lgs. n. 74/2000.

"1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dal presente decreto, diversi da quelli previsti dagli articoli 10 -bis e 10 -ter, si applica l'articolo 240 -bis del codice penale quando:

a) l'ammontare degli elementi passivi fittizi è superiore a euro centomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 2;

- b) l'imposta evasa è superiore a euro centomila nel caso dei delitti previsti dagli articoli 3 e 5, comma 1;
- c) l'ammontare delle ritenute non versate è superiore a euro centomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 5, comma 1 -bis ;
- d) l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti è superiore a euro centomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 8;
- e) l'indebita compensazione ha ad oggetto crediti non spettanti o inesistenti superiori a euro centomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 10 -quater ;
- f) l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro centomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 11, comma 1;
- g) l'ammontare degli elementi attivi inferiori a quelli effettivi o degli elementi passivi fittizi è superiore a euro centomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 11, comma 2;
- h) è pronunciata condanna o applicazione di pena per i delitti previsti dagli articoli 4 e 10".

Il pugno duro adottato dal Legislatore attraverso il Decreto Legge 124/2019 lasciano presagire il suo intento ad introdurre altre drastiche misure volte a reprimere il fenomeno dell'evasione fiscale e colpire i grandi evasori, per ora non ci resta che attendere cosa accadrà in sede di conversione del decreto legge in questione.